



la bilancia

PERIODICO DI CULTURA E ATTUALITA' FORENSE

RIVISTA SCIENTIFICA TRIMESTRALE

Anno XIII N. 1 – nuova serie

5 aprile 2018

ISSN 1972-7704

Spedizione in abbonamento postale

Diffusione gratuita

L'evoluzione della deontologia

Negli ultimi anni negli ambienti forensi i comportamenti deontologici sono soltanto formalmente corretti

di Antonio Belsito*

Quando ho iniziato a muovere i primi passi negli uffici giudiziari ed a frequentare più assiduamente per motivi professionali i colleghi vigevano per la deontologia regole non scritte.

In particolare ricordo che ai Colleghi di poco più avanti negli anni ci si rivolgeva dando del "lei" e chiamandoli sempre "avvocati".

Bisognava altresì rigorosamente attendere il collega di controparte e qualora lo stesso fosse in ritardo o addirittura avesse dimenticato la data dell'udienza, bisognava correttamente chiedere un breve rinvio. Era vietato inviare lettere raccomandate con ricevuta di ritorno ai Colleghi e quando si scriveva una missiva agli stessi ci si firmava soltanto con nome e cognome non preceduto dal titolo professionale.

Ciò accadeva parecchi anni fa...oggi i rapporti sono completamente cambiati.

Esiste un voluminoso codice deontologico scritto che si studia obbligatoriamente in occasione dell'esame di abilitazione forense e che regola, in forma molto generica, i rapporti fra colleghi superando però abbondantemente quelle regole non scritte. Di conseguenza è facile che il giovane collega alle ore



10,00 chieda al Giudice di trattare la causa e molto spesso ciò avviene in assenza dell'altro difensore, salvo che il giudice prudentemente non decida di temporeggiare.

Quelle regole non scritte risultano purtroppo superate.

Ad esempio, ricordo che prima della recente riforma, l'eccezione della mancata citazione dei testi poteva essere sollevata soltanto dall'altra parte e non era rilevabile d'ufficio. Per cui, quando il Collega di controparte dimenticava di citare i testi, si consentiva benevolmente di porre rimedio, citandoli per l'udienza successiva.

Io ricordo di essere stato vittima di uno spiacevole comportamento di un avvocato anziano che dinanzi al Giudice mi chiese se avessi citato i testimoni e alla mia risposta negativa sollevò l'eccezione per farmi dichiarare decaduto.

Quindici giorni dopo, proprio dinanzi allo stesso Magistrato ci incontrammo a parti

invertite per altra causa e purtroppo lo stesso Collega più anziano di me aveva dimenticato di citare i testimoni. A quel punto il giudice mi guardò aspettandosi l'inevitabile eccezione ed io chiesi semplicemente un rinvio per consentire di citare i testimoni, senza nulla eccepire.

Oggi mi capita spesso che giovani colleghi all'udienza per la prova testimoniale mi chiedano immediatamente l'atto di citazione testi ed io rispondo sempre di non ricordare di averlo fatto... Così succede che, ormai come è prassi indelicata, si affrettano a sollevare l'eccezione e a chiedere al Giudice la decadenza.

Tiro fuori l'atto di citazione soltanto all'ultimo momento per evidenziare la inesistente delicatezza del collega rampante al quale nessuno ha insegnato che le cause vanno vinte nella correttezza dei ruoli evitando, se è possibile, di creare responsabilità pro-

fessionali al difensore della controparte.

E già, poi ci lamentiamo di non essere rispettati!

Com'è possibile pretendere dagli altri il rispetto, se i doveri di colleganza sono rispettati soltanto in maniera apparente e formale senza che davvero ci sia un rispetto concreto per la dignità di chi svolge il tuo stesso lavoro?

Se vogliamo essere rispettati negli ambienti giudiziari e quindi dal personale degli uffici e dagli stessi Magistrati dobbiamo innanzitutto meritarcene le attenzioni rivendicate, tenendo un comportamento ineccepibile e magari offrendo sempre una valida immagine professionale con costante aggiornamento, tutelando altresì reciprocamente le posizioni professionali e solidarizzando per le varie lamentele sollevate da singoli colleghi a tutela della dignità e del ruolo dell'avvocato.

continua da pagina 7

SOMMARIO

- 2** La salute di lavoratori e cittadini nel nostro paese
- 3** Reddito d'inclusione 2018
- 4** Il mistero David Rossi
- 5** Il prezzo delle verità negate
- 6** Vita da praticante ...
- 7** Il lavoro dello "sportivo"

*Avvocato giuslavorista

La salute di lavoratori e cittadini nel nostro Paese

Tragedie e mancanza di serietà di fronte anche alla morte

di Gaetano Veneto*

Ormai si perde nella notte dei tempi una antica e grande diatriba che travolge una città con grandi tradizioni di civiltà come Taranto. Si è giunti al punto, ormai da alcuni anni, di contrapporre mamme e bambini a mariti e padri, ponendoli dinanzi ad un assurdo dilemma, callidamente quanto artatamente inventato in nome del profitto, che vede contrapposti due beni essenziali che sono insieme valori fondanti della nostra società e del dettato costituzionale

che di essa costituisce una fondamentale cornice istituzionale: il diritto indisponibile e primario alla vita e alla salute contro il diritto al lavoro con conseguente reddito. Le splendide strade con affaccio sul litorale ionico hanno assistito allo scontro fra due cortei che vedevano mamme e fanciulli scontrarsi con i rispettivi mariti e padri in un assurdo contrapporsi ormai stanco per la reiterazione in nome di un necessario totale mutamento dell'ambiente tarantino ad un altrettanto necessaria ed ormai non più differibile profonda trasformazione dei sistemi produttivi e dell'assetto stesso della più grande fabbrica del Mezzogiorno, l'Ilva, boccone appetibile per un capitalismo ingordo, internazionale ed interno, indegnamente protetto dalle pubbliche autorità. Intanto un ministro della Repubblica, senza nessun senso dell'*humour*, in interviste televisive e sul maggior giornale del Mezzogiorno, ha l'ardire di invitare i futuri acquirenti ad ... "iniziare i lavori di copertura a febbraio (2018?)", delle montagne di materiale volatile che da decenni attendono di essere coperte, dinanzi all'ennesimo "wind day", che costringe le mamme a chiudersi in casa e a non esporre il bucato per evitare che diventi "d'acciaio" ed i bimbi a restare con loro non potendo né andare a scuola (dove avrebbero pulito i banchi dalla polvere nera della cenere), né nei giardini a giocare per non incrementare le loro malattie respiratorie, di invitare i futuri acquirenti ad delle montagne di materiale volatile.



Tutto questo avviene a Taranto, mentre in Italia, sorprendentemente, ma forse non tanto, la tendenza ad un costante calo degli infortuni delle malattie professionali rilevate nel nostro Paese, si è invertita nell'ultimo anno, assumendo, poi, negli ultimi due mesi, addirittura le dimensioni di una piccola valanga che si è concretizzata a Milano in un tremendo caso di infortunio mortale in cui ben quattro lavoratori hanno perso la vita, mentre altri compagni rischiano la stessa sorte coinvolti nel tragico avvenimento.

Questo avviene nella "città dell'innovazione" dove ancora "accadono questi incidenti di cui sono vittime anche lavoratori di una certa esperienza", come ha commentato il responsabile dell'Ufficio Pastorale del lavoro della Diocesi di Milano.

Nord e Sud, per una volta, si mettono così su una stessa linea in un Paese dove il clima elettorale sta permettendo a tutti di sparare "balle" o, pomposamente tradotte per l'anglofilia, quella delle parole, nella diffusa terminologia di *fake news*.

La preoccupante inversione di tendenza rilevata dalle percentuali di infortuni sul lavoro negli ultimi tempi viene ignorata dal riconoscimento reso nella quinta edizione dell'iniziativa targata Confindustria e Inail, quella del "Premio Imprese per la sicurezza 2017", che si basa, come scrive il quotidiano giallo della Confindustria, su un modello innovativo ad hoc per la "GESTIONE TOTALE DELLA SICUREZZA" e coinvolge tutti gli attori della prevenzione in azienda che vengono premiati per aver affrontato nelle loro politiche, "tutti i temi": politiche, strate-

gie, personale, risorse, processi e risultati per la salute e la sicurezza.

Ancor più pomposamente il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, nell'occasione dichiarava, attribuendo i premi: "innovazione e sicurezza sul lavoro sono due aspetti collegati, un'idea di impresa moderna è quella che fa attenzione alla centralità della persona.

E' proprio vero: non c'è limite all'*humour nero*, meglio forse, nella stupi-

dità che esplose di fronte alla serietà ed alla gravità dei temi della salute ed alla conseguente mancanza di rispetto della vita dei lavoratori.

Le montagne di detriti che volano per Taranto da anni in attesa di programmi governativi, di ipocrisie confindustriali svelate, di debolezze ed antichi compromessi sindacali e ancora di opinione pubblica largamente tradita dai mass media e soprattutto da governi imbelli ed incolti, quando non corrotti, si aggiungono alla ripresa di "morti bianche", nel caso degli infortuni, o "costi fatali" dell'industrialismo nelle aziende, come si usa dire con pietosa terminologia statistica, in aziende dove spesso l'innovazione è soltanto rivolta al miglioramento qualitativo del prodotto con connesso incremento di vendite ed esportazioni.

In realtà si investe solo senza il minimo interesse per la qualità del lavoro e la tutela dei lavoratori. Intanto il precariato aumenta e le cifre gonfiate di una falsa occupazione sempre più incerta si mescolano ad un solo apparentemente incomprensibile aumento di infortuni e malattie professionali.

E' ora che si alzi la voce su questi temi: noi lo facciamo dalle nostre colonne, sperando che aumenti la sensibilità sociale, anche in questo momento drogato dalle elezioni, con l'auspicio che qualcuno rispetti nei fatti, con le nuove politiche, questi temi, orientando l'opinione pubblica e riportando la società industriale, oggi in mano a capitalisti ciechi e sempre più ricchi, ai valori della vita e della solidarietà sociale.

Reddito d'inclusione 2018: nuovo sussidio nazionale contro la povertà

di Maria Basile

Con il d.lgs. n. 147/2017 è stato introdotto il cd. Reddito di Inclusione 2018, ovvero il nuovo sussidio universale nazionale contro la povertà delle famiglie, entrato in vigore il 1° gennaio 2018 in sostituzione del precedente SIA (Sostegno per l'Inclusione Attiva).

Il REI, definito "misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale", è un contributo economico, avente ha la finalità di garantire un tenore di vita dignitoso alle famiglie disagiate che vivono in condizioni di povertà. Può essere richiesto, infatti, dalle famiglie italiane con un ISEE non superiore a 6 mila euro e ISRE non superiore a 3 mila euro, che verrà erogato attraverso la " CARTA REI", ossia una carta acquisti emessa da Poste Italiane Spa.

L'assegno mensile, che varia da 188 a 485 euro al mese, secondo le dimensioni del nucleo familiare, è erogato per un periodo massimo di 18 mesi; è rinnovabile per ulteriori 12, seppur il rinnovo non può essere effettuato prima di 6 mesi da quando ne è cessato il godimento. L'erogazione dell'assegno deve essere affiancata da un progetto personalizzato di reinserimento sociale e lavorativo con lo scopo di aiutare la famiglia a superare la situazione di disagio in cui si trova. Di tale progetto si occuperanno i Comuni che ne monitoreranno il rispetto da parte dei destinatari.

Il decreto legislativo prevede, per l'erogazione del Reddito d'Inclusione, dei requisiti essenziali (familiari, di residenza e soggiorno ed economici).

Il nucleo familiare deve trovarsi, al momento della domanda, in una delle seguenti condizioni: presenza di un componente di età minore di 18 anni; presenza di una persona con disabilità e di almeno un suo genitore, ovvero di un suo tutore; presenza di una donna in stato di gravidanza accertata; presenza di almeno un lavoratore di età pari o inferiore a 55 anni, che si trovi in stato di disoccupazione per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale, ed abbia cessato, da almeno tre mesi, di beneficiare dell'intera prestazione per la disoccupazione, ovvero, nel caso in cui non abbia diritto di conseguire alcuna prestazione di disoccupazione per mancanza dei necessari

requisiti, si trovi in stato di disoccupazione da almeno tre mesi.

Possono ricevere il reddito d'inclusione sociale i cittadini italiani e comunitari e potranno accedervi anche i cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno nonchè i titolari di protezione internazionale (ad es. asilo politico).

Inoltre il nucleo familiare del richiedente deve essere, per l'intera durata del beneficio, e congiuntamente, in possesso, rispettivamente: di un valore ISEE in corso di validità non superiore a 6.000 euro; di un valore ISRE non superiore a 3.000 euro; di un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 20.000 euro; di un valore del patrimonio mobiliare (conti correnti bancari o postali, buoni fruttiferi ecc.), non superiore ad una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 euro.

Il Reddito d'Inclusione non spetta quando un qualsiasi componente del nucleo familiare fruisce della Naspi o di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione volontaria. Inoltre, nessun componente deve possedere autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta. Sono esclusi gli autoveicoli ed i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente.

La domanda per il REI 2018 deve essere presentata presso i Comuni o altri punti di accesso, compilando l'apposito modello predisposto dall'Inps. Il Comune, dopo aver verificato i requisiti di cittadinanza, economici e di residenza, comunicheranno telematicamente la domanda all'Inps, entro 10 gg. lavorativi dalla ricezione e nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione. L'Inps, a sua volta, entro 5 giorni lavorativi dalla trasmissione della doman-

da, verifica i requisiti per l'accesso al REI, ed in caso di esito positivo delle verifiche, riconosce il beneficio, subordinato alla sottoscrizione, da parte del beneficiario di un Progetto Personalizzato con il Comune basato su impegni ben precisi, quali ad esempio: mandare i figli a scuola, tutelare la salute dei bambini, impegnarsi nella ricerca attiva di un'occupazione, seguire un'eventuale formazione professionale ecc.. Il versamento del beneficio decorre dal mese successivo alla richiesta e viene erogato mensilmente attraverso una carta di pagamento elettronica, cd. Carta REI, emessa dal concessionario del servizio, ovvero Poste Italiane Spa.

Il beneficio economico erogato mensilmente sulla Carta potrà essere per metà prelevato in contanti e per l'altra metà potrà essere usato per l'acquisto dei generi già previsti per la Carta acquisti.

Alla Carta REI possono essere associati specifici servizi ed agevolazioni relativi, ad esempio, alla fornitura di energia elettrica, gas e servizio idrico.

Il REI è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, nel rispetto dei parametri relativi alla condizione del nucleo familiare del richiedente la prestazione. In caso di variazione della situazione lavorativa, i componenti del nucleo precettore del REI, sono tenuti, a pena di decadenza dal beneficio, a comunicare all'Inps il reddito annuo previsto durante tale attività.

La misura dell'importo mensile spettante alle famiglie beneficiarie del Reddito d'Inclusione si calcola sulla base della differenza tra il reddito disponibile e la soglia di riferimento ISRE, ossia la soglia reddituale dell'ISEE, che tiene conto della scala di equivalenza; in base a ciò il REI dovrà coprire il 70% della soglia così calcolata, che non potrà essere inferiore all'importo dell'assegno sociale che nell'anno 2017 era pari a 448,07.

Dal 1° luglio 2018, con la nuova legge di Bilancio, ulteriori innovazioni riguarderanno il REI, saranno, infatti eliminati i requisiti collegati alla composizione del nucleo familiare e l'importo sarà di 534,00 euro al mese e non più 485,41 al mese.



Il mistero David Rossi

di Francesco Lopuzzo

Era la sera del 6 marzo 2013 quando, a sconvolgere la vita della tranquilla città del Palio, veniva rinvenuto il cadavere di un uomo precipitato da una finestra di Palazzo Salimbeni, la sede centrale di Monte dei Paschi di Siena. Il corpo era quello di David Rossi, giornalista e responsabile della comunicazione della banca toscana.

In realtà, dal video della caduta, si evincerebbe che il decesso non avviene sul colpo, ma a seguito di un'agonia durata circa 20 minuti, durante la quale le registrazioni riprendono la sagoma di un uomo che guarda David a terra e si allontana senza allertare i soccorsi.

L'inchiesta sulla morte di Rossi è costellata da una serie di errori, lacune ed omissioni investigative, probabilmente dovuti all'equivoco di voler piuttosto concludere per il suicidio dell'uomo che far luce sulle reali circostanze della morte. In altri termini, l'ipotesi di suicidio è parsa non già la conclusione alla quale gli inquirenti sono arrivati, quanto la tesi dalla quale partire e da dimostrare attraverso le attività degli inquirenti.

La vicenda assume connotati assolutamente inquietanti se si tiene conto dello scandalo che, immediatamente dopo la morte del giornalista, ha travolto la più longeva banca del mondo.

Infatti, il 4 aprile 2013, Bankitalia sanzionava per 5 milioni di euro gli ex vertici di Montepaschi. Pochi mesi dopo, precisamente a luglio, il Pubblico Ministero di Siena concludeva le indagini sul dissesto che l'acquisizione sovrapprezzo (9 miliardi più 7 miliardi di debiti accollati) della Banca Antonveneta, avvenuta nel novembre 2007, proprio mentre scoppiava la crisi finanziaria ed economi-

ca, avrebbe portato alla banca senese (con il crollo del patrimonio da 6 miliardi ad "appena" 500 milioni) e mandato undici avvisi di garanzia ai vertici dell'Istituto, tra i quali l'ex Presidente Giuseppe Mussari, l'allora Direttore Generale Antonio Vigni, e l'ex Direttore dell'Area Finanza Gianluca Baldassarri.

Il processo principale, cominciato nel dicembre 2016 e attualmente pendente a Milano, riguarda i derivati segreti Alexandria e Santorini, sottoscritti con la banca giapponese Nomura e la Deutsche Bank. I dirigenti incriminati si sarebbero serviti dei derivati per recuperare i capitoli e coprire le perdite derivanti dall'acquisizione di Antonveneta, spostandole sugli esercizi futuri. Questi contratti non erano stati rivelati né ai controllori interni né alla Banca d'Italia, così come pare che neanche il Consiglio di Amministrazione ne fosse stato informato, ma sono emersi solamente con l'insediamento dei nuovi vertici aziendali. In particolare, secondo le ipotesi dell'accusa, l'occultamento dei derivati consentì a MPS di avere i requisiti necessari ad accedere agli aiuti di Stato sotto forma di "Monti Bond", senza azzerare il patrimonio della Fondazione.

Per questo motivo, i reati ipotizzati nei confronti degli imputati sono, a vario titolo, manipolazione del mercato, falso in bilancio, falso in prospetto, e ostacolo all'autorità di vigilanza.

Un'altra inchiesta, aperta dalla Procura di Siena, riguarda la "banda del 5%": secondo le accuse, Baldassarri, assieme ad altri dipendenti della banca e broker esterni, per più dieci anni, avrebbe fatto la "cresta" (del 5%, appunto) sulle operazioni finanziarie dell'Istituto. Per questi fatti sono stati sequestrati

all'estero circa 20 milioni di euro.

A conclusione della fase travagliata appena ricordata, dopo una lunga trattativa con le istituzioni comunitarie (BCE e Commissione Europea in particolare), nel luglio 2017, lo Stato Italiano ottiene di poter entrare con un aumento di capitale riservato, con un prezzo più basso di quello applicato agli obbligazionisti per la conversione dei loro bond in azioni e, con 3,9 miliardi, prende la maggioranza assoluta dalla banca Monte dei Paschi di Siena.

In questo contesto, la morte di David Rossi assume connotati sempre più sfocati.

La procura di Siena aveva aperto e poi archiviato due fascicoli, nel 2013 e nel 2017, per far luce su ipotesi di istigazione al suicidio. Gli interrogativi, emersi anche grazie al libro scritto dal giornalista Davide Vecchi, come si accennava sopra, riguardano gli errori commessi nella fase iniziale dell'indagine. In particolare, non si comprende come mai non siano state immediatamente acquisite le registrazioni di tutte le telecamere, interne ed esterne, di Palazzo Salimbeni; né sono stati acquisiti dall'autorità giudiziaria i tabulati telefonici necessari a ricostruire chi fosse al momento presente

nella sede centrale di MPS.

Anche l'autopsia effettuata sul cadavere del Rossi non sarebbe stata svolta con la necessaria accortezza, tanto da rendere necessaria una successiva riesumazione del corpo che, comunque, non ha consentito di ottenere le informazioni ricercate, per via del tempo trascorso. Infine, né l'ufficio di David Rossi è stato immediatamente isolato per evitare che terzi avessero accesso ai luoghi, così contaminando la scena del crimine, né sono stati analizzati, prima della loro distruzione, gli abiti che indossava il responsabile della comunicazione di Monte dei Paschi di Siena, al pari di alcuni fazzoletti sporchi di sangue rinvenuti nel cestino del suo ufficio.

La Procura di Siena, con una nota dello scorso 25 ottobre 2017, riassume quanto emerso dall'inchiesta, respingendo i dubbi avanzati in ordine alla conduzione delle indagini e precisando che l'ipotesi di omicidio "non ha elementi circostanziali o biologici che la supportino", a differenza di quella di suicidio che "è supportata da elementi, seppur non scientificamente dirimenti, comunque maggiormente suggestivi da un punto di vista medico legale".

Il mistero resta.



Il prezzo delle verità negate

Ancora sul caso David Rossi e sull'importanza del whistleblowing

di Valerio Antonio Belsito

Comunque la si voglia pensare, il decesso del Dott. Rossi in circostanze tanto misteriose, nella nobilissima Siena, figlia e madre dell'istituto bancario di cui egli stesso era parte integrante, apre riflessioni profonde in riferimento alla tutela di coloro che, per cause legate al proprio ufficio, vengano a conoscenza di segreti aziendali illeciti o comunque – seppur leciti – di discutibile impatto etico.

Infatti, comunque la si voglia pensare, la caduta del Dott. Rossi non assomiglia per nulla a quella di uno che vuole buttarsi (basta osservarne la dinamica) e, anche alla luce di tutte le altre circostanze, in una ricostruzione verosimile dei fatti – che vada al di là delle verità processuali – l'ipotesi di suicidio è decisamente meno credibile rispetto a quella di un omicidio brutale e volontario – probabilmente non premeditato.

Ma quand'anche si volesse provare – con un grande sforzo di astrazione – a dar credito all'ipotesi del suicidio, il fatto che il Rossi compia un simile gesto, buttandosi dal balcone del proprio istituto di credito – che rappresentava la sua casa ed era molto più di un lavoro – non può che avere un alto valore simbolico.

Il valore di chi non si riconosce più nella propria banca, o di chi non riesce più a tenere nascoste verità controverse di cui è venuto – suo malgrado – a conoscenza.

Ancor più profonde sarebbero le riflessioni, qualora invece si pensasse all'ipotesi più verosimile, ovvero quella dell'omicidio.

Dando credito a questa teoria – gli elementi a favore non mancano – ci sarebbe da chiedersi: quale verità aveva



scoperto il Rossi per spingere qualcuno a macchiarsi di un tale orribile delitto?

Non è facile dare risposta a questo interrogativo.

Certamente, l'incrocio delle due ipotesi poste in campo, conduce comunque ad una ragionevole certezza: David Rossi aveva scoperto qualcosa che non poteva essere rivelato – forse perché illecito – e si trattava di qualcosa di interno alla propria Banca.

Bisogna avere grande rispetto della figura del Dott. Rossi, ed allora non è il caso di indugiare oltre sulle ipotesi. Però è il caso di dire che – anche a prescindere dal caso di cronaca – serviva una norma a tutela del lavoratore che voglia denunciare un illecito interno alla propria azienda.

La promulgazione, il trenta novembre dello scorso anno della l. n. 179/2017, ha rappresentato un felice colpo di coda del Governo, in favore di coloro che, venuti a conoscenza di una irregolarità/illiceità interna alla propria azienda, siano decisi a denunciarla e vogliano sentirsi tutelati da possibili ritorsioni del datore di lavoro.

Sull'argomento, era già

datore di lavoro, eventualmente, dimostrare che la sanzione così irrogata non era legata alla segnalazione effettuata dal lavoratore.

Deve comunque evidenziarsi che dette tutele sono escluse nei casi in cui venga accertata la responsabilità penale per calunnia.

Fermo il concetto che, per i dipendenti penalizzati a seguito della denuncia di un illecito, la tutela principale rimane quella giudiziaria, la presenza di un Ente che monitori questo fenomeno avendo addirittura potere di intervento diretto, è un chiaro segno di inversione di tendenza rispetto al passato.

Ed invero il provvedimento normativo, così formulato, persegue un duplice obiettivo, cioè quello diretto di tutelare i cd. "soffiatori" nonché quello indiretto di deterrente per i datori di lavoro e per i dirigenti omertosi.

Alla luce di tali considerazioni può affermarsi, senza timore di smentita, che l'introduzione di questa norma, se accompagnata da una solerte attività delle forze dell'ordine e dell'Anac può portare alla riduzione notevole dei reati contro il patrimonio – e non solo – compiuti all'interno delle aziende (private e pubbliche).

Affinchè i casi più gravi di crac, fallimenti pilotati, bancarotta fraudolenta, possano ridursi drasticamente, o essere quantomeno, scoperti per tempo.

Non è più tempo di indugiare. Perché il nostro vituperato Paese non può più permettersi un così alto grado di opacità morale.

Denunciare la gentaglia non è una colpa, ma un servizio che si rende alla gente onesta.

Vita da praticante ...

di Giorgia Michela De Sanctis

Lo studio legale nel quale si ha la possibilità di svolgere la pratica forense, dà un imprinting inevitabile e definitivo che porterà ad amare o detestare la professione dell'avvocato. I diciotto mesi di praticantato si sintetizzano in un funambolico percorso nel nulla più assoluto, senza certezze, garanzie, prospettive concrete. Senz'altro è un buon lasso di tempo utile "ad uscire dal bozzolo" e capire quali siano le proprie reali attitudini, inclinazioni, capacità.

E' necessario, o almeno auspicabile, essere preparati in diritto, saper scrivere in un italiano accettabile, saper rapportarsi al proprio dominus, ai clienti, ai colleghi, ai cancellieri, ai magistrati, essere dinamici, saper improvvisare, avere spirito d'iniziativa senza combinare guai, essere credibili, puntuali, diligenti, sicuri di sé ed ordinati, perché se l'abito non fa il monaco, dare un'impressione sciatta e trasandata di certo non attira la fiducia altrui.

Durante il percorso s'innescano ciclici momenti di sconforto, il praticante avvocato viene pervaso da una miriade di dubbi, inizia a guardarsi attorno, a valutare strade parallele: l'isola felice dell'insegnamento, itinerante e non ben localizzata o il vasto mondo dei concorsi. I concorsi, una raccolta punti infinita e neanche molto economica. Vengono richiesti: laurea magistrale, certificazione di lingua inglese attestante almeno un livello B2, certificato ECDL per le conoscenze informatiche di base; ma se si è in possesso di una seconda o terza laurea equivalente a 4 punti, un master da 5 punti, una certificazione di lingua C1 da 5 punti, la laurea con massimo dei voti e lode da 12 punti, si hanno di certo più possibilità di molti altri. Sarebbe il caso di richiedere, tra i requisiti base, buona salute e nervi saldi per pensare di poter mettere insieme tale coacervo di titoli e concorrere con migliaia di persone in tutto il Paese, per poche decine di posti messi in palio.

Certo l'idea di un futuro prossimo imprevedibilmente lungo, di lavoro matto e disperato senza ritorni certi, dai guadagni latenti, eventuali e non quantificabili inizia ad essere meno allettante del "posto fisso" tanto caro alle generazioni precedenti; l'essere cresciuti in famiglie bi-reddituali, in un periodo storico



in cui tutto sembrava possibile ed a portata di mano, ci ha permesso di credere che sarebbe stato sufficiente impegnarsi per costruirsi un futuro solido. Probabilmente quando al liceo ci raccontavano che studiare giurisprudenza ci avrebbe dato quel *quid* in più rispetto ad altri, che saremmo andati ad ingrossare le fila della futura classe dirigente, il racconto era già anacronistico, ma nessuno se n'era accorto o nessuno ha voluto prendersi la responsabilità di dircelo.

Quando però ci si ritrova in studio e s'iniziano a sfogliare codici e manuali, non per la preparazione dell'ennesimo esame, ma per studiare finalmente un caso concreto, non più fattispecie astratte ed esemplificative, ma una questione giuridica reale e si forma un fascicolo, questo prende un nome e dietro di sé cela una persona con la sua storia e la sua vita, le cose assumono un significato diverso. Si ci sente chiamati a dare il meglio di sé. Si è attenti a carpire le indicazioni del dominus, sul come scrivere l'atto, come nasce, cresce e si conclude, come costruirlo in modo sartoriale. Non scrivere di getto, ma studiare una strategia processuale nella sua stesura, dire senza dire troppo, dire tutto essendo concisi, "trattenersi il colpo". E pensare che dall'esterno sembrano solo noiose scartoffie! Leggerlo, rileggerlo, corroborarlo con la giurisprudenza più recente, rileggerlo, perché il rifiuto è dietro l'angolo. Forse è pronto per vedere la luce, chissà se sarà stroncato o sarà il frutto di un buon lavoro. Certo è

che il pensiero di aver dato un piccolo contributo alla risoluzione di un problema di un estraneo che si è fidato ed affidato alla professionalità di un avvocato, pone in risalto la componente umana di questa professione, inestimabile e devastante.

E dunque, dopo essersi reinventati mille volte, essersi immaginati potenziali insegnanti, impiegati amministrativi, dirigenti scolastici, addetti alle poste, prefetti, cancellieri e magistrati, si ritorna borsa in spalla a vagare per cancellerie ed aule di tribunale, col foglio del ruolo di studio in mano, le date di udienza da segnare e gli adempimenti da spuntare, imparando ogni giorno qualcosa in più, prendendo sempre più coraggio, facendosi strada sgomitando, impegnandosi a portare a compimento il percorso che si è scelto, perché ci si crede, perché ci piace e un giorno passare dall'altra parte e poter smettere di dire: «No, io sono solo un praticante ...».



IL RAPPORTO DI LAVORO NELL'AMBITO SPORTIVO DILETTANTISTICO ALLA LUCE DELLE ULTIME NOVITÀ PREVISTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2018

di Giulio D'Imperio

Fino al 31 dicembre 2018 il rapporto di lavoro nell'ambito sportivo dilettantistico ha sempre seguito un regime particolare rispetto al normale rapporto di lavoro, caratterizzato da un contratto tipico del settore: contratto amministrativo gestionale a cui sono riconducibili anche ai contratti formulati nei confronti di atleti e, tecnici, ai sensi dell'articolo 90 della l. 289 del 27 dicembre 2002. Nonostante la revisione dei contratti effettuata con il Jobs Act, queste tipologie contrattuali sono ancora in vigore, in quanto rientranti tra le casistiche per le quali è possibile utilizzare il contratto di collaborazione.

Invece dal 1° gennaio 2018 c'è stata una rivoluzione nell'ambito del rapporto di lavoro sportivo dilettantistico con l'introduzione delle Società Sportive Dilettantistiche a fini di lucro. Sia l'associazione sportiva dilettantistica che la Società Sportiva Dilettantistica a scopo di lucro per essere riconosciute devono essere iscritte nell'apposita sezione del registro Coni.

Questa distinzione ha sicuramente portato delle novità importanti relativamente alla disciplina del rapporto di lavoro, provocando un netto distacco tra le collaborazioni svolte nei confronti delle associazioni sportive dilettantistiche e quelle svolte nei confronti di Società Sportive a fini di lucro, per le quali è stata prevista per la prima volta una copertura previdenziale. In modo particolare i redditi prodotti dalle collaborazioni poste in essere dalle associazioni sportive dilettantistiche sono ritenuti redditi diversi; mentre i redditi prodotti dalle collabora-

zioni poste in essere dalle società sportive dilettantistiche a fini di lucro sono assimilabili ai redditi di lavoro dipendente. Nonostante tutto, però, gli atleti che svolgono attività sportiva per un realtà dilettantistica devono essere ritenuti atleti dilettanti. La qualifica di "atleta dilettante" risale alla seconda metà dell'ottocento quando in Inghilterra sorsero le moderne discipline sportive. In quel periodo gli atleti assunsero la qualifica di dilettanti sia perché le attività praticate erano, per loro natura non utilitaristiche, sia perché, appartenendo a classi socialmente agiate, non avevo bisogno di lavorare ed ottenere un reddito sostitutivo dallo sport.

E' bene ricordare che in tutti questi anni anche la Giurisprudenza ha ribadito l'assenza di un inquadramento per quanto attiene il diritto del lavoro sia dello sportivo dilettante che dei titolari di collaborazioni amministrative gestionali, riconoscendo invece una regolamentazione da un punto di vista tributario attraverso l'articolo 67 del T.U.I.R.

Tutto ciò trova conferma anche nell'assenza di un contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento per le associazioni sportive dilettantistiche, nonostante non esiste nessuna norma che vieta a queste realtà di effettuare vere e proprie assunzioni. A tal proposito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso la risposta all'interpello n. 22/2010 ha chiarito, in definitiva, che una realtà sportiva dilettantistica potrà applicare un certo CCNL fino a quando tale applicazione non gli verrà contestata.

continua dalla prima pagina

L'evoluzione della deontologia



Si verificano, però, spesso episodi di indifferenza a fronte di scorrettezze subite dai colleghi, anche alla nostra presenza, non ritenendo di dover interferire, anzi forse provando un sottile piacere del disagio patito da un altro concorrente del quale, forse, nutriamo una malcelata invidia.

Se tutto ciò negli ultimi anni ha vergognosamente trovato maggiore spazio lo si deve alla riduzione, anzi all'azzeramento, dei rapporti interpersonali e dei valori umani da privilegiare.

La categoria degli avvocati

ha bisogno di una effettiva rivisitazione strutturale, iniziando però dalla voglia di riscoprire e tutelare i valori umani, negli ultimi tempi inspiegabilmente messi in secondo ordine.

I rapporti con i Magistrati e con il personale degli uffici giudiziari devono essere improntati, innanzitutto e soprattutto, al reciproco rispetto salvaguardando la dignità umana, poiché soltanto gli "sciocchi" possono ritenere di far parte di una categoria superiore.

Proviamo pertanto a far emergere correttezza, prudenza e buon senso nel rispetto dei ruoli e nell'equilibrio sia nella stesura degli elaborati, sia nei comportamenti interpersonali, abbandonando l'impostazione errata di guardare gli altri colleghi come concorrenti da eliminare dal mercato ed accettando di far valere le proprie ragioni utilizzando correttamente gli strumenti tecnico-giuridici nel modo più lineare, prediligendo prima di tutto la lealtà nei rapporti con gli altri.

Scrivi a:

la bilancia

info@csddl.it

Gli articoli inviati di carattere giuridico saranno pubblicati previa approvazione del Direttore Scientifico

 **la bilancia**

Periodico di cultura e attualità forense
Rivista scientifica trimestrale

Anno XIII n. 1 Nuova serie
5 aprile 2018

ISSN 1972-7704

Direttore Scientifico
Gaetano Veneto

Direttore Responsabile
Luca De Ceglia

Direttore Editoriale
Antonio Belsito

Caporedattore
Daniela Cervellera

In Redazione:

Maurantonio Di Gioia, Domenico Di Piero, Valerio A. Belsito, Giulio D'Imperio, Giorgia M. De Sanctis

Con il patrocinio dell'
ORDINE AVVOCATI TRANI
e la collaborazione della
ASSOCIAZIONE AVVOCATI BISCEGLIE



e-mail: info@csddl.it

stampato da
Tipografia Marchese - Bisceglie
Associazione Culturale **la bilancia**
Via Pasubio n. 24 - Bisceglie
Registrato al Tribunale di Trani
il 09/10/2006 n. 14/06

www.csddl.it

Centro Studi diritto
dei **lavori**

ricerca & formazione

Centro Studi



diritto dei lavori



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili - Trani



Organismo di mediazione civile e
commerciale iscritto al n. 705 del
Registro degli Organismi di Mediazione



con il patrocinio
dell'Ordine degli Avvocati di Trani
e dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Trani



Venerdì 6 aprile 2018 ore 16,30

Palazzo Tupputi – Sala degli specchi

Seminario giuridico sul tema:

MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE

**La composizione bonaria della controversia:
profili deontologici nel rapporto professionista - cliente**

Saluti: Avv. Tullio BERTOLINO, Presidente Ordine Avvocati Trani
Avv. Maria Rosaria Basile, Presidente Associazione Avvocati Bisceglie
Dott. Antonello Soldani, Presidente Ordine Dottori Commercialisti Trani

Relatori:

Prof. Tommaso Germano

Titolare Previdenza Sociale Dipartimento Di Giurisprudenza Università degli Studi Di Bari

Prof.ssa Anna Coppola de Vanna

Presidente Organismo Mediazione C.R.I.S.I. Bari

Prof. Giuseppe Miccolis

Ordinario di diritto processuale civile all'Università del Salento

Avv. Valerio Antonio Belsito

Giuslavorista

PRESIEDE E MODERA:

Prof. Gaetano Veneto

Presidente Centro Studi Diritto dei Lavori

ODCEC: L'evento dà diritto al riconoscimento di crediti formativi validi per la formazione continua con l'acquisizione di 1 credito formativo per ogni ora di effettiva presenza.

www.csddl.it

COA: L'evento è valido ai fini del riconoscimento dei crediti formativi per gli avvocati: n. 4 crediti (di cui 1 di deontologia).

PER ISCRIZIONI UTILIZZARE IL SISTEMA "RICONOSCO"